

REG EU ETS/ETS2 - REGOLAMENTO PER LA VERIFICA DELLE COMUNICAZIONI DELLE EMISSIONI DI GHG, DEI LIVELLI DI ATTIVITA' ANNUALI E DEI DATI STORICI E DEI RIFIUTI.

1. DESCRIZIONE DI CERTIQUALITY

CERTIQUALITY S.r.l. (di seguito CQY) è un Organismo di certificazione, verifica e validazione e ispezione che opera secondo i criteri generali definiti dalle Norme delle Serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000 ed in particolare dalla norma UNI CEI EN ISO/IEC 17029:2020 – Valutazione della conformità – Principi e requisiti generali per organismi di V/V e dalla norma UNI EN ISO 14065:2022 – Principi generali e requisiti per gli organismi di validazione e verifica (V/V) delle informazioni ambientali. CQY, quale Organismo indipendente, provvede a fornire alle Organizzazioni richiedenti servizi di validazione e verifica delle asserzioni ambientali. CQY non effettua alcun servizio di consulenza per supportare le Organizzazioni a redigere la documentazione.

Lo stato giuridico di CQY è descritto nello Statuto.

Il sostegno finanziario per l'attività di CQY è fornito dall'applicazione delle tariffe all'attività di audit svolta.

2. SCOPO E CAMPO DI APPLICAZIONE

Nel presente Regolamento vengono definiti i rapporti tra CQY e le Organizzazioni che intendono svolgere una delle verifiche previste ai sensi della normativa ETS ed ETS2 (di seguito esplicitata), in particolare verifiche dei seguenti moduli:

- Comunicazione delle emissioni di gas ad effetto serra (COM), anche per impianti piccoli emettitori (OPT OUT);
- Livelli di attività annuali (LA), anche per impianti piccoli emettitori (OPT OUT);
- Livelli di attività dei dati storici (FAR), anche per piccoli emettitori (OPT OUT).
- Verifica per gli impianti di incenerimento dei quantitativi e delle tipologie di rifiuti in ingresso. Sull'applicazione del presente Regolamento sorveglia il Comitato per la Salvaguardia dell'impar-

zialità, nominato dal Consiglio di amministrazione di CQY, nel quale sono rappresentate le parti interessate.

2.1 Normativa ETS

Dal 1° gennaio 2019 è entrato in vigore il nuovo Regolamento EU 2018/2067 (il nuovo AVR "Accreditation And Verification Regulation") che abroga il Regolamento 600/2012) per le attività di verifica delle emissioni (COM) e dei dati di riferimento (dati storici FAR e LA) e valido fino alla verifica dei dati del 2030.

Il nuovo Regolamento per il monitoraggio delle emissioni e dei dati di attività dei gestori o dei soggetti regolamentati già pubblicato come Regolamento EU 2018/2066 (nuovo MRR, "Monitoring and reporting Regulation") è entrato in vigore il 1° gennaio 2021 e sostituisce il Regolamento EU 601/2012.

Secondo quanto previsto dal MRR i gestori, per ciascun anno dei periodi 2013-2020 e 2021-2030, sono tenuti a presentare all'Autorità Competente entro il 31 marzo (o 30 aprile) dell'anno successivo una comunicazione delle emissioni che contiene le emissioni annuali (COM) del periodo di comunicazione e che è sottoposta a verifica in conformità al AVR in vigore.

Sulla base della Direttiva 2003/87/CE e s.m.i è previsto che per il periodo 2021-2030 i gestori possano fare domanda di assegnazione di quote gratuite secondo quanto previsto dal Regolamento Delegato Europeo 2019/331 del 19 dicembre 2018 sulle nuove regole di assegnazione delle quote di emissione a titolo gratuito per la quarta fase (Regolamento FAR). Tale Regolamento stabilisce all'art. 4 che, il gestore di un impianto può beneficiare di quote gratuite ai sensi dell'articolo 10 bis della direttiva 2003/87/CE, presentando all'Autorità Competente (AC) domanda di assegnazione gratuita (FAR) per il periodo di assegnazione della IV fase: 2021-2030 in

due momenti distinti entro 21/06/2019 per il periodo 2021-2025 ed entro giugno 2024 per il periodo 2026-2030. La domanda di assegnazione di quote gratuite da parte del gestore degli impianti ETS deve essere presentata corredata da una dichiarazione di verifica da parte di ente di verifica accreditato.

Inoltre, in conformità al Regolamento FAR e al Regolamento di esecuzione UE 2019/1842 (RALC) i gestori che rientrano nel campo di applicazione ETS devono far verificare annualmente i livelli di attività (LA) per gli eventuali adeguamenti delle assegnazioni delle quote.

Per gli impianti di incenerimento la verifica del quantitativo di rifiuti deve essere completata entro 60 giorni dalla data di consentito invio del Modello Unico di Dichiarazione ambientale (MUD) dei rifiuti dell'anno precedente.

3. DEFINIZIONI

Valgono in generale le definizioni riportate nei Regolamenti AVR e MRR, inoltre valgono le definizioni dei seguenti termini usati nel testo.

3.1 Organizzazione

Termine usato per indicare il Soggetto che ha presentato domanda di verifica; comprende i termini gestore dell'impianto ETS e OPT OUT e soggetto regolamentato a norma della direttiva 2003/87/CE.

3.2 Gruppo di Verifica Ispettiva (GVI)

Personale incaricato da CQY per eseguire una delle tipologie di verifiche previste da questo regolamento. Guidato da un Responsabile, o Team Leader, (TL).

3.3 Livello di garanzia

Grado di fiducia di un'asserzione ambientale, applicabile esclusivamente ad attività di verifica.

3.4 Materialità (rilevanza)

Concetto secondo cui le singole inesattezze o l'insieme di inesattezze potrebbero influenzare l'affidabilità dell'asserzione o le decisioni degli utilizzatori previsti.

3.5 Piano di Monitoraggio (PdM) e Piano della metodologia di monitoraggio (PMM)

Documenti redatti secondo quanto previsto dal MMR e che descrivono rispettivamente le procedure di monitoraggio delle emissioni GHG dell'organizzazione e la metodologia di monitoraggio per i livelli di attività annuali e dei dati storici dell'organizzazione.

3.6 Rilievi

I rilievi ETS ed ETS2 sono classificabili come segue (si faccia riferimento agli art. 27, 29 e 30 dell'AVR):

Non conformità (rilevante/non rilevante):

mancato soddisfacimento nell'applicazione di PdM o PMM approvati o inviati; la rilevanza di una NC è determinata se tale NC porta o può portare a inesattezze del dato comunicato sopra la soglia di rilevanza valida per il tipo di verifica/impianto.

Non compliance (rilevante/non rilevante):

mancato soddisfacimento di uno o più requisiti dei Regolamenti MRR/RALC/FAR; la rilevanza di una NC è determinata se tale NC porta o può portare a inesattezze del dato comunicato sopra la soglia di rilevanza valida per il tipo di verifica/impianto.

Inesattezza (rilevante/non rilevante):

Si rilascia nel caso in cui siano presenti nei moduli di comunicazioni COM/LA/FAR/rifiuti, discrepanze che sono definite rilevanti o non rilevanti in funzione del fatto che nel loro complesso superino o meno la soglia di rilevanza valida per il tipo di verifica/impianto.

Raccomandazione:

si rilascia per migliorare l'asserzione, le procedure o altra documentazione inerente secondo i principi della norma (in termini di pertinenza, completezza, coerenza, accuratezza, trasparenza).

3.7 Verifica

È il processo attraverso il quale è possibile determinare se un'asserzione ambientale relativa a prodotti, servizi o attività già presenti sul mercato (per i quali sono disponibili dati storici), sia materialmente corretta e conforme ai requisiti specificati nello Schema di riferimento (nel caso specifico EU ETS ed ETS2).

4. CONDIZIONI GENERALI

4.1 Possono accedere alle verifiche ETS o ETS2 tutte le Organizzazioni che intendono far verificare i moduli COM, LA e FAR e rifiuti secondo quanto previsto dai regolamenti AVR e MRR e dalle deliberazioni del Comitato ETS.

4.2 Perché venga attivato l'iter di verifica da parte dell'CQY, l'Organizzazione richiedente deve provvedere a:

- fornire tutte le informazioni e i dati necessari alla valutazione da parte di CQY dei documenti necessari alla formulazione dell'offerta secondo le regole fissate dal presente Regolamento e delle procedure CQY specifiche di questo schema;
- accettare le regole fissate dal presente Regolamento e le condizioni comunicate da CQY.

4.3 L'accettazione dell'offerta e l'emissione del rapporto di verifica e/o della dichiarazione di verifica (indicato anche come verification report VR), comportano il pagamento degli importi previsti.

4.4 CQY, gestisce un elenco delle Organizzazioni in possesso di una dichiarazione di verifica.

Analoghe informazioni sono trasmesse agli Organismi con i quali CQY ha definito accordi di riconoscimento e all'Autorità nazionale competente. L'Organizzazione potrà inoltre essere inserita nella banca dati degli Enti di Accredimento.

5. PROCEDURA PER LA VERIFICA DELLE COMUNICAZIONI DELLE EMISSIONI DI GHG, DEI LIVELLI DI ATTIVITA' ANNUALI E DEI DATI STORICI.

5.1 Pre-incarico

L'Organizzazione interessata ad ottenere una verifica ETS o ETS2 richiede a CQY l'apposito modulo di richiesta di offerta o della documentazione specificatamente richiesta (ad es. PdM, PMM e relativi allegati o moduli di comunicazione COM/LA/FAR), secondo la tipologia di verifica necessaria (COM, LA, FAR e/o dei rifiuti per gli inceneritori).

L'organizzazione, se interessata a svolgere la verifica della COM e LA, deve richiederla contestualmente.

Per le organizzazioni già clienti, CQY procederà alla valutazione dei documenti della verifica precedente o delle ultime versioni rese disponibili.

A seguito della ricezione del modulo compilato (o della documentazione necessaria richiesta), CQY procede ad una valutazione della documentazione presentata al fine di verificare la completezza e l'adeguatezza delle informazioni generali (analisi strategica preliminare), volto a comprendere le attività e la complessità dell'Organizzazione e dell'oggetto di valutazione, e a determinare la natura e la complessità delle attività di verifica e utile a determinare il rischio di non rilevare un errore materiale o una non conformità rispetto ai criteri specifici.

CQY provvede a predisporre ed inviare l'offerta. Secondo quanto previsto dall'art 31 e 32 del Reg. AVR, CQY può decidere di non effettuare il sopralluogo in campo, solo rispettando i criteri fissati dai suddetti articoli. Inoltre, per cause di forza maggiore si può ricorrere, come indicato nell'art. 34bis del Regolamento AVR alle verifiche in loco virtuali (da intendersi da remoto).

Nel definire i giorni necessari per le verifiche COM, LA, FAR e/o rifiuti, ove previste, CQY utilizza le medesime metodiche sia per impianti ETS ed ETS2 che OPT OUT, con l'unica differenza che per questi ultimi le verifiche si svolgono completamente offsite/da remoto come previsto dalla normativa ETS.

CQY provvede a predisporre ed inviare l'offerta relativa alle attività di verifica richieste.

L'offerta è normalmente valida per un tempo limitato di solito non più 2 mesi ma dipende da quanto la data di emissione dell'offerta risulti vicina alla scadenza della consegna della dichiarazione di verifica. Scaduti i termini l'offerta non è più considerata vincolante da CQY.

5.2 Incarico

L'accettazione dell'offerta perfeziona il rapporto contrattuale fra le parti e comporta anche l'accettazione delle prescrizioni previste nel presente Regolamento e successive modifiche.

L'accettazione del contratto non presuppone né direttamente né indirettamente l'obbligo di una conferma dei moduli COM, LA o FAR.

L'incarico conterrà le seguenti informazioni:

- Tipologia di attività da svolgere (verifica COM, LA, FAR, OPT OUT, ecc); per le verifiche contestuali COM e LA il contratto sarà unico, con le specifiche informazioni per ognuna delle due tipologie.
- normativa di riferimento e campo di applicazione
- Durata del contratto (può essere pluriennale);

- Durata della verifica in giornate di 8 ore o frazioni suddivise tra on-site, da remoto e off-site;
- Durata delle attività di definizione dei giorni e del riesame indipendente e gestione pratica della verifica in giornate di 8 ore o frazioni;
- Modalità per definire eventuali giornate supplementari (si veda art 9 del AVR).

Per i contratti pluriennali, CQY svolge, in ogni caso, ogni anno un'analisi strategica e dei rischi preliminare e in caso di modifiche ai criteri fissati per il calcolo del numero di giorni, la definizione dei giorni viene modificata e comunicata all'organizzazione, con un'integrazione al contratto.

5.3 Pianificazione

5.3.1 Incarico al GVI

A seguito dell'accettazione dell'offerta, CQY nomina il Gruppo di Verifica Ispettiva (GVI) e lo comunica all'Organizzazione. Il GVI è costituito da un Responsabile del GVI (TL) ed eventualmente da uno o più Valutatori o Auditor (ISP), più eventuali Osservatori e/o Personale in addestramento e eventualmente gli Osservatori dell'ente di Accreditamento. CQY può nominare anche eventuali Esperti Tecnici necessari per la tipologia di Organizzazione.

Qualora sussistano giustificati motivi che non riguardino la professionalità dei Valutatori, l'Organizzazione può chiedere per iscritto, entro 3 giorni lavorativi dalla comunicazione dei nominativi del team di verifica, la sostituzione di uno o più Valutatori indicandone le motivazioni.

5.3.2 Analisi documentale (*Documental review*)

L'Organizzazione si impegna a fare pervenire al GVI di CQY incaricato tutta la documentazione richiesta:

- Autorizzazione alle emissioni di gas ad effetto serra
- PdM o MMP inviato o approvato dall'Autorità competente comprensivo di tutti gli allegati, in particolare:
- Valutazione dei rischi svolta dall'organizzazione
- Informazioni sul sistema di gestione e raccolta dati
- Bozza del modulo COM/ALC/NIMS o modulo rifiuti per l'anno di riferimento ove pertinente
- Ogni altra informazione rilevante richiesta dal GVI
- Dichiarazione di verifica (VR) e moduli dell'anno precedente, ove la verifica non sia stata svolta da CQY;
- eventuale altra documentazione tecnica pertinente.

A fronte della documentazione di cui sopra il GVI effettua:

- la valutazione della documentazione;
- l'analisi strategica;
- l'analisi dei rischi;

atte a confermare o meno l'esito delle valutazioni strategiche e del rischio preliminari e alla predisposizione del Piano di Verifica.

5.3.3 Predisposizione del piano di audit

Il piano di verifica, per tutti le tipologie di verifiche ETS ed ETS2, comprende informazioni relative a:

- Obiettivi e campo di applicazione della verifica, con relativa soglia di rilevanza (COM/LA/FAR, ecc);
- Identificazione dei membri del GVI e dei relativi ruoli e responsabilità all'interno del gruppo (Responsabile, esperto tecnico, osservatore, traduttore, ecc.);
- Documentazione esaminata e risultanze dell'analisi strategica e dell'analisi dei rischi svolta preliminarmente alla verifica;
- Indicazioni su quali documenti è necessario predisporre per le attività di audit successive;

- Luoghi, tempistiche e durate delle attività di verifica;
- eventuali indicazioni per il piano di campionamento e piano di test.

Qualora nel corso della verifica emergessero nuovi rischi o problematiche che potrebbero condurre ad errori o omissioni, il TL deve valutare la necessità di rivedere il piano di audit.

5.4 Esecuzione della verifica

La verifica ETS si compone delle seguenti fasi:

- Audit;
- Completamento dell'audit.

5.4.1 Audit

L'attività di audit è effettuata per impianto (identificato con n. di autorizzazione e ID univoco) o per soggetto regolamentato.

In base all'analisi strategica e dei rischi preliminari effettuata e rivalutata da GVI, l'audit sarà condotto con un mix delle seguenti modalità:

- on-site (per tutte le verifiche ETS ed ETS2 è previsto almeno un sopralluogo in campo, tranne le verifiche di impianti OPT OUT che non sono campionate da AC per verifiche on site);
- da remoto (comunque interattiva con il cliente, tramite piattaforme informatiche con condivisione dello schermo e della documentazione elettronica);
- off-site (senza contatto con il cliente).

Le attività principali sono sintetizzate come segue:

- riunione iniziale con il/i Rappresentante/i dell'Organizzazione per condivisione degli obiettivi della verifica con il personale coinvolto;
- per le COM: verifica dell'autorizzazione in essere, dell'ultima versione del PdM e della sua applicazione; per LA/FAR: applicazione del PMM; per rifiuti inceneritori: verifica del quantitativo e della tipologia di rifiuti in ingresso; per tutte le

tipologie: NC pregresse o comunicazioni specifiche con Autorità Competente;

- sopralluoghi ai dispositivi di misura e sistemi di monitoraggio per COM/LA/FAR (eventualmente virtuale per OPT OUT);
- controlli sulle fonti primarie dei dati e delle informazioni contenuti nei moduli COM/LA/FAR ed altri sulle modalità di calcolo;
- interviste con il personale coinvolto nel sistema di monitoraggio con lo scopo di verificare l'efficacia del sistema di controllo dei dati del gestore;
- verifica della correttezza dei dati e delle informazioni inseriti nel modulo COM/LA/FAR ed altri
- formulazione di eventuali rilievi e mantenimento delle registrazioni che permettano di dimostrare la coerenza delle evidenze raccolte;
- eventuale riunione intermedia con i rappresentanti dell'organizzazione per definire la successiva attività di completamento dell'audit.

Al termine della fase di audit, il GVI, nel caso in cui emergano rilievi, invita l'organizzazione a correggere i dati e le informazioni contenute nei moduli COM/LA/FAR/rifiuti entro un termine concordato (che deve tener conto dei tempi previsti dall'AC per i diversi moduli: solitamente 31 marzo o 30 aprile di ogni anno per COM/LA, 31 maggio dell'anno previsto per i FAR, entro 60 giorni dalla data di consentito invio del Modello Unico di Dichiarazione ambientale (MUD) dei rifiuti dell'anno precedente, per verifica rifiuti inceneritori) che verranno valutate in sede di completamento dell'audit.

Come definito dall'art 22 dell'AVR l'organizzazione è tenuta a correggere le inesattezze, le non conformità e le non compliance (NC) comunicate dal GVI nei tempi indicati dallo stesso.

5.4.2 Completamento dell'audit

L'attività di completamento dell'audit può essere direttamente conseguente all'attività di au-

dit o traslata nel tempo a seconda di quanto previsto nel Piano di audit; a seguito del riesame dell'analisi strategica e dei rischi effettuata in sede di audit, l'attività di completamento dell'audit può essere posticipata nel tempo in accordo con l'organizzazione.

Il TL, con l'aiuto degli altri membri del GVI, predisporre rapporto di audit da consegnare all'Organizzazione contenente le informazioni essenziali e le risultanze della verifica con la proposta del TL sull'esito della verifica ed eventuali raccomandazioni e/o non conformità e/o inesattezze. Il rapporto è firmato dal TL e dal Rappresentante dell'Organizzazione per accettazione.

5.4.3 Attività post-completamento dell'audit

Qualsiasi modifica ai dati e alle informazioni contenute nei moduli COM/LA/FAR (anche OPT OUT) e rifiuti successivi alla chiusura della verifica devono essere comunicati a CQY (sia a cura di TL che dell'organizzazione) prima dell'emissione della dichiarazione di verifica (VR).

CQY valuta l'entità di queste modifiche prima di procedere con il riesame indipendente. Se le modifiche sono ritenute solo di carattere formale si procede con il riesame indipendente tenendo conto delle modifiche, in caso contrario CQY può richiedere un ulteriore approfondimento al GVI, da comunicare al responsabile del riesame indipendente, comunque tenendo in considerazione i termini di consegna previsti dall'AC per i diversi moduli.

5.5 Riesame

Al termine dell'esecuzione delle attività di verifica ETS o ETS2, viene svolto un riesame indipendente dell'intero iter di valutazione, volto a confermare o meno la completezza, appropriatezza e coerenza delle attività di verifica e quindi del parere espresso dal GVI rispetto alla normativa vigente.

L'esperto/i che esegue il riesame indipendente non è coinvolto/i nelle fasi di pianificazione ed esecuzione della verifica. Il riesaminatore può chiedere al GVI qualsiasi chiarimento in merito all'attività svolta ed eventuali modifiche alla documentazione presentata (anche sui moduli presentati dall'organizzazione).

Il responsabile del riesame indipendente può adottare le seguenti decisioni:

- 1) Approvare senza riserve l'operato del GVI e confermare la proposta di esito del GVI;
- 2) Modificare il giudizio del GVI con relativa giustificazione che è comunicata all'organizzazione.

5.6 Decisione ed emissione della dichiarazione di verifica

La dichiarazione di verifica (VR, di solito su format fornito dall'AC) viene modificata in funzione delle modifiche effettuate in fase di riesame indipendente.

In caso di giudizio soddisfacente con commenti o insoddisfacente: la dichiarazione deve includere le motivazioni e i commenti che circostanziano il giudizio.

Il modulo COM/LA/FAR e/o dei rifiuti viene modificato solo in caso di modifiche richieste in sede di riesame.

Sulla base dell'esito del riesame indipendente CQY emette la dichiarazione di verifica (VR specifico per modulo verificato) e la rende disponibile all'Organizzazione, nella sua versione finale e firmata digitalmente dal legale rappresentante di CQY in formato PEC, assicurandosi del buon esito dell'invio e conservandone l'evidenza.

5.7 Attività post-emissione della dichiarazione di verifica

5.7.1 Attività sul portale ETS italiano e sul registro EU ETS

Per tutte le tipologie di verifiche ETS ed ETS2 è previsto il caricamento sul portale ETS italiano (<https://www.ets.minambiente.it/>) dei moduli di COM/LA/FAR e/o rifiuti (anche OPT OUT) firmati digitalmente dall'organizzazione e del relativo VR firmato digitalmente dal verificatore scelto dall'organizzazione. Le organizzazioni hanno facoltà di scegliere se caricare autonomamente, oltre ai moduli specifici, anche il relativo VR. In alternativa ha la possibilità di farlo caricare sul portale all'ente di verifica prescelto.

Nel primo caso è di completa responsabilità dell'organizzazione il caricamento della documentazione corretta e proveniente da CQY. Nel secondo caso CQY è tenuta a controllare che il modulo specifico sia quello verificato in sede di riesame e di caricare il relativo VR firmato digitalmente. Per le verifiche LA/FAR, rifiuti per inceneritori e COM OPT OUT, le attività di CQY terminano con questa fase.

La verifica del modulo COM (non OPT OUT) prevede la conferma delle quote di emissione delle Organizzazioni sul registro europeo entro e non oltre il 31 marzo di ogni anno (salvo eventuale deroga dell'AC). Tale attività è da svolta CQY che provvede a confermare le quote di emissioni inserite dall'Organizzazione sul registro europeo, svolgendo un ulteriore controllo rispetto a quanto verificato. Tale attività può essere completata da parte di CQY solo a seguito dell'inserimento delle quote nel registro da parte dell'organizzazione.

5.7.2 Revisione della dichiarazione di verifica a seguito di richieste dell'AC

Nel caso AC (comitato ETS o CE) richieda delle modifiche sostanziali a uno dei moduli già verificati è responsabilità dell'organizzazione comunicare a CQY (con tempi adeguati) quanto richiesto da AC.

Tali richieste vengono inizialmente valutate CQY che decide se sia necessario lo svolgimento di verifiche aggiuntive o se risulta sufficiente effettuare un riesame indipendente aggiuntivo per modifiche al VR originario.

Nel caso di verifiche aggiuntive esse sono gestite come verifiche supplementari già previste in fase di offerta.

5.7.3 Revisione della dichiarazione di verifica a seguito di richieste dell'organizzazione.

L'organizzazione, che si renda conto di errori, inesattezze contenuti sostanziali in uno dei moduli dopo la chiusura dei termini della consegna dei moduli stessi, è tenuta comunicare tali inesattezze all'AC e a CQY chiedendo all'AC l'iter necessario per la correzione dei moduli.

Nel caso in cui AC richieda una verifica aggiuntiva e l'emissione di nuovo VR per il modulo corretto, CQY provvede a procedere con un nuovo incarico per lo svolgimento della verifica aggiuntiva per modifiche al VR originario.

6. DIRITTI E DOVERI DELL'ORGANIZZAZIONE VERIFICATA

6.1 L'Organizzazione, in fase di rilascio della Dichiarazione ed in seguito si impegna a:

- consentire l'accesso ai propri locali e al proprio sistema informativo e a tutta la documentazione necessaria richiesta ai Valutatori di CQY, agli eventuali Osservatori od Esperti e ai Valutatori degli Enti di Accreditamento ed assisterli durante l'audit; nel caso di rifiuto dell'Organizzazione di ricevere gli Osservatori di CQY o di Enti di controllo e accreditamento, CQY può disporre il mancato rilascio della Dichiarazione;
- non utilizzare la Dichiarazione (VR) e le informazioni in essa contenute in modo tale da poter danneggiare la reputazione di CQY e compromettere la fiducia dell'utilizzatore.

6.2 Obbligo di informazione su eventuali procedimenti giudiziari e/o amministrativi in corso che possano avere un impatto sull'autorizzazione ad emettere GHG, sul piano di monitoraggio e/o su qualsiasi attività ETS o ETS2.

L'Organizzazione si impegna a:

- informare CQY su eventuali procedimenti giudiziari e/o amministrativi in corso che coinvolgono l'oggetto della verifica ETS o ETS2 dell'Organizzazione;
- mantenere la conformità a tutti i requisiti di legge e di natura cogente applicabili alle verifiche ETS o ETS2 (quali direttive, leggi, regolamenti, norme, standard).

7. RISERVATEZZA

Gli atti (documentazione, lettere, comunicazioni, dati) relativi alle attività dell'Organizzazione richiedente sono considerati riservati e l'accesso ad essi è regolamentato da apposita procedura interna.

Il personale di CQY che nel corso dell'espletamento delle proprie funzioni vengano a conoscenza dei contenuti di tali atti, sono tenute al segreto professionale.

L'accesso e la consultazione dei documenti relativi alla verifica sono riservati solo alle funzioni di CQY coinvolte nell'iter di rilascio della dichiarazione, all'Organizzazione verificata e agli Enti di controllo e accreditamento.

CQY divulga informazioni sulle Organizzazioni clienti con il consenso scritto delle stesse, tranne i casi previsti per obblighi di legge.

CQY opera comunque in piena conformità alle prescrizioni del Regolamento UE 769/2016 (Regolamento generale per trattamento dei dati personali).

8. CONDIZIONI ECONOMICHE

8.1 Tariffe

Le offerte predisposte da CQY si basano su principi e criteri economici approvati dal Consiglio di amministrazione.

Ogni richiesta di revisione della Dichiarazione o di variazione del programma delle visite, effettuata dall'Organizzazione, può comportare il pagamento di un supplemento sulla base di quanto definito nell'offerta, in funzione di eventuali maggiori oneri derivanti. Se la richiesta avviene nei 5 giorni lavorativi precedenti la data concordata, CQY si riserva di addebitare un importo pari al 50% di quanto previsto per la verifica.

I compensi per l'attività svolta da CQY sono dovuti dall'Organizzazione anche in caso di non conclusione dell'intero iter di audit per cause non riferibili a CQY stesso.

8.2 Condizioni di pagamento

Gli importi relativi alle attività di verifica devono essere versati a CQY secondo le indicazioni riportate sulle fatture emesse di volta in volta.

9. RESPONSABILITÀ

L'Organizzazione si impegna a garantire la completezza e la veridicità dei documenti e delle informazioni messe a disposizione degli auditor incaricati da CQY.

CQY è esplicitamente esonerato da ogni responsabilità in caso di mancata o incompleta comunicazione di dati, come pure nel caso gli stessi non corrispondano alla reale situazione aziendale.

CQY ha la responsabilità di verificare che l'Organizzazione sia in grado di gestire efficacemente l'osservanza delle leggi e norme cogenti in materia di ETS pur non assumendo alcuna responsabilità diretta in ordine alla adeguatezza delle scelte tecniche a tal fine adottate dall'Organizzazione – che rimane l'unica responsabile – né in

ordine all'accertamento della conformità ai requisiti di legge.

La dichiarazione rilasciata da CQY non esime l'Organizzazione dagli obblighi di legge relativi ai prodotti/servizi e dagli obblighi contrattuali verso i propri clienti. È esclusa qualsiasi responsabilità od obbligo di garanzia da parte di CQY.

In particolare, si conviene che nessuna responsabilità può derivare a CQY per difetti di prodotti, processi e servizi forniti dall'Organizzazione a terzi, nei casi contemplati dal D. Lgs. 6/09/2005 n.206 e smi (Codice del consumo) dalla Direttiva CEE 85/374, in materia di responsabilità per danno di prodotti difettosi e per comportamenti, sistematici od occasionali, dall'Organizzazione stesso non allineati a Leggi e/o Regolamenti.

CQY non è responsabile di inadeguatezze o danni di alcun tipo provocati dall'attività dell'Organizzazione o dai suoi prodotti, processi o servizi.

CQY non è responsabile per eventuali inesattezze contenute in banche dati di Enti di Accreditamento e Controllo in particolare qualora i dati vengano dagli stessi trasmessi ad altre entità.

10. RICORSI

L'Organizzazione può presentare ricorso contro le decisioni di CQY.

Il ricorso deve essere inviato mediante raccomandata/PEC a CQY entro 30 giorni dalla comunicazione della decisione. CQY provvede a dare conferma scritta dell'avvenuta ricezione del ricorso.

CQY sottopone il ricorso ad apposito Comitato che, entro 30 giorni, emette la propria decisione con indicazione delle motivazioni. Per giustificati motivi il Comitato ricorsi può esprimersi entro sessanta giorni.

In caso di non accoglimento del ricorso, il provvedimento diventa definitivo; in caso di accoglimento, il provvedimento viene annullato o revocato.

Le spese sono a carico della parte soccombente.

11. LEGGE APPLICABILE E CONTENZIOSI

Ogni controversia relativa all'applicazione o all'interpretazione del presente Regolamento sarà devoluta alla competenza esclusiva del Foro di Milano.

12. RECLAMI

Chiunque ha facoltà di presentare delle segnalazioni/reclami a fronte di possibili comportamenti non in linea con le Norme di riferimento da parte di CQY e delle Organizzazioni.

Le segnalazioni/reclami devono essere formalizzate a mezzo lettera o fax; qualora siano ricevute per via telefonica, devono essere successivamente formalizzate dal soggetto segnalante.

Segnalazioni/reclami anonimi non sono presi in considerazione da CQY.

CQY si impegna a tenere informato il segnalante sugli esiti del reclamo.